

Decreto Presidente Provincia 12/02/2008, n. 5-112

“Regolamento di attuazione dell’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria e dell’articolo 10, comma 2 bis, della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, concernente la definizione dei requisiti tecnico costruttivi dei loculi” ^[1]

[Pubblicato sul B.U.R. n. 11 del 11/03/2008]

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige”;
- visto l’art. 75, comma 7ter della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 157 di data 1° febbraio 2008 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1 (Oggetto)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e dall’articolo 10, comma 2 bis, della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività in materia funeraria, al fine di adeguare le specifiche previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 alle esigenze della realtà locale e all’evoluzione tecnica ^[2].
2. Il richiamo alle funzioni amministrative comunali contenuto nel presente regolamento si intende riferito ai comuni, singoli o in forma associata, secondo quanto previsto dall’ordinamento provinciale.

Art. 2 (Attribuzioni)

1. Le funzioni di vigilanza sulle attività in materia funeraria, ai sensi dell’articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono svolte dall’autorità competente del comune nel cui territorio tali attività si svolgono.
2. Le attività in materia funeraria di competenza del comune possono essere svolte mediante personale comunale dedicato o incaricato e, ferme restando le competenze in materia di vigilanza di cui al comma 1, dal soggetto a tale scopo incaricato secondo le modalità stabilite dall’ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici locali.
3. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge i compiti di natura igienico-sanitaria specificatamente indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Essa presta inoltre attività di assistenza e consulenza nei confronti del comune circa le attività in materia funeraria di competenza di quest’ultimo. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, l’azienda individua preventivamente la figura di personale chiamato a svolgere le funzioni di coordinatore sanitario previste dalla normativa.

^[1] Titolo sostituito dall’art. 1 del D.P.P. 18/09/2014, n. 8-10/Leg.

^[2] Comma modificato dall’art. 2 del D.P.P. 18/09/2014, n. 8-10/Leg.

Art. 3

(Accertamento di morte) [³]

1. La constatazione di morte ai sensi della normativa può essere effettuata rispettivamente:
 - a) dai medici di medicina generale, nel caso di decesso in abitazione privata;
 - b) dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato, nel caso di decessi in struttura residenziale sanitaria o sociosanitaria;
 - c) dal medico curante nel caso di decesso in struttura residenziale socio assistenziale;
 - d) da ogni altro medico che sia stato chiamato a intervenire.
- 1 bis. Il medico che ha constatato la morte rilascia il nulla-osta al trasporto della salma al deposito di osservazione per l'accertamento della realtà di morte, ovvero consente la veglia al domicilio. Il nulla osta consente anche il trasporto verso un comune diverso da quello di decesso, quando quest'ultimo non dispone del deposito di osservazione. In questo caso la salma è trasportata al comune che dispone del deposito, consorziato o convenzionato con il comune di decesso per tale servizio. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei. Durante il trasporto la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
2. L'accertamento della realtà della morte, decorse 15 ore dal decesso attestato dal certificato necroscopico, è effettuato da medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.
3. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso l'abitazione privata ove è avvenuto il decesso, l'accertamento previsto dal comma 2 può essere svolto anche da medici di medicina generale.
4. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso le strutture residenziali sanitarie private o presso le strutture residenziali socio-sanitarie, l'accertamento di cui al comma 2, nei periodi di presenza e di reperibilità previsti, è svolto dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato. [⁴]

Art. 4

(Chiusura dei feretri, trattamento e trasporto delle salme)

1. In caso di decesso avvenuto in una delle strutture indicate dall'articolo 3, comma 1, all'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto è attestata dal personale delle strutture medesime o dal personale comunale.
2. L'apposizione dei sigilli sul feretro e l'osservanza delle norme previste per il trasporto del medesimo sono verificate dall'incaricato del trasporto, che ne attesta la corretta esecuzione.
3. Nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
4. L'idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri, prevista dall'articolo 21, comma 3, del decreto presidenziale n. 285 del 1990 è verificata dal comune.

Art. 5

(Passaporto mortuario)

1. Le funzioni inerenti il rilascio del passaporto mortuario per il trasporto di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 e quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'extradizione di salme verso paesi non aderenti alla convenzione medesima di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, sono svolte dal comune ove è avvenuto il decesso.
2. Le funzioni inerenti l'autorizzazione per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino prevista dall'articolo 28 del decreto medesimo sono svolte dal comune dove la salma è diretta.
3. Il certificato previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a), e quello previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), sono sostituiti da un'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa in osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

[³] Articolo modificato dall'art. 1 del D.P.P. 11/04/2008, n. 13-120/Leg(che per errore nel comma 4 ha duplicato la parola "dal") e dall'art. 3 del D.P.P. 18/09/2014, n. 8-10/Leg.

[⁴] Comma modificato dall'art. 1 del D.P.P. 11/04/2008, n.13-120.

Art. 6

(Esumazioni ed estumulazioni delle salme)

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza la presenza di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Se necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari supporta, fornendo pareri o indicazioni, l'adozione di misure precauzionali aggiuntive alle normali cautele igienico-sanitarie da adottare nelle operazioni di esumazione o di estumulazione e su richiesta del comune in casi specifici assicura la presenza di personale sanitario alle operazioni medesime.

Art. 7

(Modalità di inumazione)

1. Le fosse per le inumazioni delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50.
2. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.

Articolo 7 bis

(Requisiti tecnico costruttivi dei loculi areati) ^[5]

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 bis, della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale), i requisiti tecnico costruttivi dei loculi aerati sono definiti dall'allegato A a questo regolamento (di seguito denominato: allegato A).
2. I requisiti individuati dall'allegato A si applicano ai loculi realizzati successivamente alla data di entrata in vigore di questo regolamento. Resta ferma la possibilità di adattare i loculi già realizzati alla medesima data ai requisiti previsti dall'allegato A.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 febbraio 2008

Il Presidente della Provincia

LORENZO DELLAI

ALLEGATO A

REQUISITI TECNICI COSTRUTTIVI DEI LOCULI AREATI ^[6]

1. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi dei cadaveri.
2. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
3. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppo di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
4. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
5. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini di controllo.

^[5] Articolo aggiunto dall'art. 4 del D.P.P. 18/09/2014, n. 8-10/Leg.

^[6] Allegato aggiunto dall'allegato al D.P.P. 18/09/2014, n. 8-10/Leg.

6. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazione dei liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse e mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguata di materiale assorbente, a base batterico-enzimatico, biodegradabile.
7. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuale percolazione dei liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
8. Il loculo è da realizzarsi con materiali e soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.
9. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.